

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2017, n. 27-4908

Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del piemonte". Approvazione dei criteri per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni e per la nomina dei cinque esperti nella Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte", recentemente modificata con legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20, conferma le finalità e i principi statutari sin qui perseguiti dalla Regione Piemonte e si presenta ampia e articolata nelle disposizioni, ma per renderla pienamente operativa si rende necessario porre in atto alcuni adempimenti previsti dal dettato normativo;

si tratta infatti di dare attuazione in particolare all'art. 6 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale) e al successivo art. 7 (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale).

Rilevato che:

Il sopra citato art. 6 della l.r. 11/2009 stabilisce che possono iscriversi al registro regionale le associazioni, con sede legale in Piemonte, operanti nell'ambito della valorizzazione e della promozione dell'originale patrimonio linguistico, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 commi 2 e 3;

le Associazioni che richiedono l'iscrizione al registro devono comprovare una precedente attività almeno annuale negli ambiti previsti in una delle lingue di minoranza storica o afferente al patrimonio linguistico e culturale piemontese di cui all'articolo 1, comma 1, della l. r. 11/2009;

l'iscrizione al registro è condizione necessaria per poter accedere ai contributi regionali così come previsto dall'articolo 6, comma 5 della l. r. 11/2009;

la Giunta regionale, al fine di dare piena attuazione già dal corrente anno a quanto disposto dalla legge regionale in oggetto, intende approvare le procedure di propria competenza necessarie ad attuare la legge regionale in oggetto procedendo all'istituzione del registro regionale delle Associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale;

l'art. 6, comma 5 bis stabilisce che la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro;

con comunicazione alla Giunta Regionale, nella seduta del 27 febbraio 2017, il competente Assessore alla Cultura e al Turismo ha presentato lo schema riportante i criteri necessari per l'iscrizione al Registro regionale, che è stato trasmesso alla VI Commissione permanente del Consiglio Regionale per l'espressione del parere di competenza;

la Commissione consiliare competente, nella seduta del 9 marzo 2017, ha espresso il proprio parere positivo alla proposta di criteri e modalità per l'iscrizione al registro regionale presentata dalla Giunta Regionale.

Considerato che i criteri di iscrizione al registro regionale permettono alle Associazioni che si occupano di valorizzazione delle lingue di minoranza storica, con sede in Piemonte ed attive da almeno da un anno, l'accesso all'albo regionale e pertanto godere di tutti i benefici previsti, non ultimo l'accesso ai contributi regionali previsti dalla l.r. 11/09 rispondendo, pertanto, fondamentalmente al dettato normativo della legge.

Rilevato inoltre che

l'art. 7 della Legge regionale 11/2009 prevede l'istituzione della "Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale".

i commi del citato articolo 7 ne puntualizzano i compiti, la composizione e la sua durata e al comma 1 viene precisato che "È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale";

il successivo comma 2, lettera c) della norma prevede espressamente la nomina di "Cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente";

con comunicazione alla Giunta Regionale, nella seduta del 27 febbraio 2017, il competente Assessore alla Cultura e al Turismo ha presentato lo schema riportante i criteri necessari per la nomina dei cinque esperti, che è stato trasmesso alla VI Commissione permanente del Consiglio Regionale per l'espressione del parere di competenza;

la griglia proposta propone gli elementi oggettivi in grado di focalizzare nel merito gli aspetti fondamentali che i componenti la Commissione Consultiva dovranno rappresentare;

la Commissione consiliare competente, nella seduta del 9 marzo 2017, ha espresso il proprio parere positivo alla proposta di criteri la nomina dei cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale presentata dalla Giunta Regionale.

Considerato che è necessario procedere all'individuazione dei cinque esperti da nominare da parte della Giunta Regionale nella Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale, i criteri proposti sono dettati dalla necessità di soddisfare la scelta migliore in grado di garantire la presenza di componenti di elevata e qualificata competenza e conoscenza delle lingue di minoranza storica e nel contempo in grado di evitare possibili conflitti di interesse

Di dato atto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione:

- a) dei criteri e delle modalità per l'iscrizione al "Registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale", ai sensi all'art. 6, comma 5 bis della l. r.11/2009, così come riportati nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) dei criteri per la nomina di cinque esperti designati dalla Giunta regionale all'interno della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera c) della l. r. 11/2009, così come riportati nell'allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato;

vista la Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 “Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del piemonte”, art. 6;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

vista la Legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la comunicazione dell’Assessore alla Cultura e Turismo alla Giunta presentata nella seduta del 27 febbraio 2017;

visti i pareri espressi dalla VI Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 marzo 2017;

attestato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione in attuazione della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Disciplina del sistema dei controlli interni”;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

- di approvare, ai sensi all’art. 6, comma 5 bis della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte", i criteri e le modalità per l’iscrizione al “Registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale”, così come riportati nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera c) della l.r. 11/2009 sopra citata, i criteri per la nomina di cinque esperti designati dalla Giunta regionale all’interno della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale, così come riportati nell’allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’espletamento delle procedure per l’attivazione del registro regionale e per la costituzione della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale, di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 7 della l. r. 11/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)

Allegato

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2009, N. 11 (VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE DEL PIEMONTE)

Art. 6 comma 5

Criteria per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale

Art. 1

(Requisiti di iscrizione)

1. Possono essere iscritte al Registro regionale le Associazioni di tutela e valorizzazione della lingua piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte), vale a dire sede legale in Piemonte, costituzione e attività da almeno un anno, Statuto che evidenzia fra gli scopi il perseguimento della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1 della l.r. 11/2009.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le Associazioni che richiedono l'iscrizione al Registro devono altresì poter comprovare una precedente attività almeno annuale, negli ambiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 11/2009 in riferimento ad una delle lingue di minoranza linguistica storica o al patrimonio linguistico e culturale piemontese, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 11/2009.

3. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali alle Associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 11/2009.

Art. 2

(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione al Registro deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia, esclusivamente mediante la modulistica preventivamente approvata dalla medesima con determinazione dirigenziale, dalle Associazioni interessate nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno e deve contenere l'indicazione della sede dell'Associazione e del settore di intervento, nonché l'autorizzazione alla pubblicazione dei dati, di cui all'articolo 5 e ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Alla domanda devono essere allegati copie dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, l'ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato del relativo verbale debitamente sottoscritto, verbale dell'ultima nomina degli organi statutari, relazione e documentazione comprovante l'attività svolta nei dodici mesi precedenti.

3. Per il solo anno 2017, in sede di prima applicazione, il periodo per la presentazione delle domande di iscrizione decorre dal 1° maggio e termina il 31 maggio 2017.

4. Il procedimento amministrativo relativo all'iscrizione si conclude entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande tramite l'adozione di una determinazione dirigenziale di iscrizione o di diniego.

motivato. La sospensione dei termini di conclusione del procedimento è disciplinata dall'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

Art. 3
(Tenuta del Registro)

1. Il registro è tenuto presso la struttura regionale competente in materia, che provvede annualmente alle revisioni agli aggiornamenti e alla pubblicazione dello stesso.
2. Nel Registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, dellal.r. 11/2009.

Art. 4
(Validità dell'iscrizione)

1. Le domande accolte comportano l'iscrizione decennale al Registro.
2. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte possono richiedere di confermare con apposita istanza scritta, pena la cancellazione, l'adesione al Registro. La richiesta di conferma dell'iscrizione deve essere presentata nei termini di cui all'articolo 2.

Art. 5
(Pubblicazione dell'Albo regionale)

1. L'elenco completo aggiornato delle Associazioni iscritte al Registro sarà pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte prima dell'approvazione del programma annuale di assegnazione ai sensi dell'articolo 12 della l. r. 11/2009.
2. L'edizione annuale del Registro è pubblicata in via continuativa nell'apposita sezione tematica del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2009, N. 11 (VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE DEL PIEMONTE)**

Art. 7 comma 2 lettera c

**Criteria per l'individuazione dei cinque esperti da nominare nella Consulta per la
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale**

Personalità	Assenza di condizioni di incompatibilità a ricoprire la carica di esperto all'interno della Consulta. Il candidato deve dichiarare di non ricoprire cariche direttive o comunque di non far parte di organi statutari, né di avere in corso rapporti di collaborazione retribuita con soggetti che hanno ricevuto nel triennio precedente contributi regionali per attività di promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale.
Formativi	Titolo di studio ed eventuali specializzazioni, docenze, frequenza di corsi, requisiti formativi specifici in riferimento alla carica da ricoprire.
Professionali	Esperienze lavorative in riferimento alla carica da ricoprire (promozione , valorizzazione delle minoranze linguistiche di cui all'art. 1 della L.r.11/2009)
Specifici	Esperienze e conoscenze specifiche in riferimento alla carica da ricoprire, nell'ambito della tutela e valorizzazione della lingua piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser. Il curriculum vitae del candidato dovrà mettere in rilievo le esperienze maturate nei seguenti ambiti: a) conoscenze specifiche di lingua e cultura relative ad almeno una delle minoranze linguistiche storiche considerate; b) conoscenza della lingua sia orale che scritta con riferimento preciso alle grafie utilizzate; c) attività di promozione e valorizzazione della cultura delle minoranze linguistiche; d) esperienza di elaborazione di strategie di promozione e divulgazione delle minoranze linguistiche; e) realizzazione di applicazioni informatiche, audio e video, per la comunicazione e

	<p>valorizzazione delle minoranze linguistiche;</p> <p>f) attività di studio, ricerca e analisi del patrimonio immateriale e strategie di riutilizzo del patrimonio linguistico e culturale;</p> <p>g) esperienze e progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico come risorsa per lo sviluppo economico, sociale, turistico dei territori;</p> <p>h) attività di divulgazione del patrimonio culturale e linguistico presso il sistema scolastico e più in generale fra le giovani generazioni.</p>
--	--